

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023

390/2023/R/COM

**PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO A FAVORE DELLE
POPOLAZIONI MAGGIORMENTE COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261^a riunione del 3 agosto 2023

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare

l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023", convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (di seguito: decreto-legge 61/23);

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 di attuazione della direttiva UE 2019/944;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante "Principi per l'erogazione dei servizi pubblici";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, recante "Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino";
- il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 3 maggio 2023, recante "Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche

- che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Ferrara e di altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi”;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile dell’8 maggio 2023, n. 992, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;
 - l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 24 maggio 2023, n. 997, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”;
 - l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 31 maggio 2023, n. 999, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì - Cesena e Rimini”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
 - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/rif, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A (TITR);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione 21 febbraio 2023, 62/2023/R/rif, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
 - la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2023, 216/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023” (di seguito: deliberazione 216/2023/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 267/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023” (di

- seguito: deliberazione 267/2023/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 304/2023/R/com, recante "Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità del 13 giugno 2023, 267/2023/R/com, recante "Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023";
 - la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
 - la comunicazione del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del OCDPC 992/2023 (di seguito: Commissario delegato), pervenuta in data 28 luglio 2023 (prot. Autorità n. 49406 del 28 luglio 2023), recante "*Richiesta di estensione periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 4.1 della deliberazione 267/2023/R/com e di introduzione di specifiche agevolazioni economiche nei confronti delle utenze dei Comuni danneggiati dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna nel maggio 2023*" (di seguito: Comunicazione del 28 luglio 2023).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/95, l'Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale orientano l'azione amministrativa dell'Autorità in materia tariffaria;
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l'Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni "*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*";
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono esercitate "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*".

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 e successivi in parte del territorio dell'Emilia-Romagna, in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze,

con deliberazione 216/2023/R/com, l'Autorità, nelle more della definizione puntuale da parte delle autorità competenti delle aree maggiormente interessate dai richiamati eventi, ha adottato un primo provvedimento d'urgenza a sostegno delle utenze e forniture site nei Comuni colpiti, prevedendo con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del servizio idrico integrato (di seguito: SII) nonché del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023;

- successivamente, con deliberazione 267/2023/R/com, l'Autorità ha dato tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 61/23, tenendo conto di diversi rilevanti profili e, in particolare:
 - del protrarsi degli eventi meteorologici avversi e dei conseguenti rilevanti danni prodotti;
 - della vastità dell'area territoriale interessata dagli eventi meteorologici e del diverso impatto che i richiamati eventi hanno avuto all'interno di tale area;
 - degli effetti negativi sotto il profilo finanziario riscontrati dagli operatori;
- in coerenza con i profili sopra indicati, l'Autorità ha disposto, relativamente alle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché alle utenze del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni di cui all'allegato 1 al sopracitato decreto-legge 61/23:
 - la sospensione automatica dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere nonché dei termini di pagamento delle rate ovvero degli importi sospesi e non pagati dalla data del 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati dai clienti ovvero dagli utenti finali;
 - la sospensione della disciplina delle azioni di morosità qualora prevista dall'Autorità medesima, per inadempimenti dei clienti ovvero degli utenti, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali ovvero della data del 1 maggio 2023 nonché la ripresa delle azioni a tutela del credito successivamente al 31 agosto 2023;
 - anche al fine di minimizzare l'impatto derivante dalla ripresa dei pagamenti e agevolare gli adempimenti posti in capo ai clienti e agli utenti colpiti, la rateizzazione degli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, su un periodo minimo pari a 12 (dodici) mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei medesimi clienti e utenti, fatta salva la facoltà del cliente ovvero dell'utente di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore;
 - l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti di pubblicare sul proprio sito internet, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, le misure adottate a tutela delle utenze e forniture colpite, con particolare riferimento alla

facoltà per le medesime utenze e forniture di non avvalersi della sopra richiamata disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- sempre in coerenza con i profili più sopra indicati e al fine di tutelare l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eccezionali eventi meteorologici del 1 maggio 2023 e successivi, con la richiamata deliberazione 267/2023/R/com, l'Autorità, anche alla luce dell'esperienza maturata in occasione della predisposizione di pregresse misure di anticipazione finanziaria disposte a favore degli esercenti l'attività di vendita ovvero dei gestori del SII, ha adottato azioni immediate e mirate di integrazione finanziaria a sostegno dell'operatività degli esercenti operanti nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23, disponendo che:
 - gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti possano richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), con riferimento a ciascun settore, un anticipo sugli importi non riscossi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, a condizione che l'importo delle fatture emesse nel periodo di sospensione, relative ai clienti ovvero agli utenti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture relative alla totalità dei clienti/utenti serviti nel medesimo periodo, in quanto al di sotto di tale soglia la riduzione del fatturato non si può considerare tale da compromettere l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni;
 - gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti siano tenuti a restituire a CSEA le anticipazioni eventualmente riconosciute ai medesimi e che tale restituzione sia effettuata contestualmente agli incassi degli importi dovuti dai clienti e dagli utenti finali e comunque non oltre la fine del mese di novembre 2024;
- sempre con la medesima deliberazione 267/2023/R/com, l'Autorità ha ritenuto infine opportuno rinviare ad un eventuale successivo provvedimento - da adottare a valle di una auspicabile più puntuale delimitazione da parte delle autorità competenti delle aree territoriali maggiormente danneggiate dai richiamati eventi - l'estensione con modalità di carattere selettivo della sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, al fine di assicurare che la popolazione più duramente colpita dai richiamati eventi meteorologici sia effettivamente ed adeguatamente tutelata, anche una volta decorso il richiamato periodo di 4 (quattro) mesi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- più di recente, nella Seduta del 25 luglio 2023 n. 146, è stato accolto l'Ordine del Giorno 9/01194-AR/044, con il quale, anche tenuto conto che *“l'esigenza di*

misure di agevolazione tariffaria che sgravi la popolazione colpita dagli eventi alluvionali è ancora più opportuna considerando l'ingente consumo, in particolare della risorsa idrica e di energia elettrica, intercorso nel periodo di tempo successivo agli eventi, a fronte della necessità, da parte della popolazione coinvolta, di ripristinare l'uso dei locali colpiti, nonché la messa in sicurezza e l'igiene degli stessi" e "l'introduzione di misure di agevolazione può essere conformata in modo da non generare aggravii per la finanza pubblica, tramite l'introduzione di componenti tariffarie temporanee e di natura solidaristica", la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a valutare l'inserimento, nel primo provvedimento utile, di una disposizione normativa che:

- a) "consenta all'ARERA di introdurre con proprio provvedimento a decorrere dal 1 maggio 2023 agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore delle utenze dei servizi di fornitura di energia elettrica, gas, servizio idrico e servizio rifiuti che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi";*
- b) "definisca le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo";*
- con comunicazione del 28 luglio 2023, il Commissario delegato ha evidenziato, tra l'altro, che con la ripresa della bollettazione da parte dei gestori del SII, si verificheranno numerosi casi di consumi e importi decisamente anomali e molto elevati rispetto ai valori storici, strettamente connessi agli eventi alluvionali, rappresentando come tali casistiche potranno determinare una grandissima difficoltà e disagio alla popolazione e alle attività del territorio, già duramente colpite;
- con la menzionata comunicazione il Commissario delegato ha, altresì, richiesto di valutare *"una ulteriore estensione del periodo di sospensione, di natura selettiva, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere dai gestori del SII entro i limiti temporali indicati nel Decreto-Legge 61/2023"*.

RITENUTO OPPORTUNO E URGENTE:

- nelle more dell'eventuale introduzione da parte del legislatore di misure di agevolazione tariffaria e tenuto conto del criterio selettivo emerso durante la Seduta del 25 luglio 2023, come sopra evidenziato, ossia di salvaguardare le sole utenze e forniture che hanno subito i maggiori danni - nell'ottica di raggiungere un bilanciamento fra la tutela dei consumatori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici e la tutela dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni coinvolte - intervenire tempestivamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 61/23 - che attribuisce all'Autorità il compito, tra l'altro, di disciplinare le modalità per la sospensione temporanea dei termini di pagamento fino ad un massimo di sei (6) mesi - e, conseguentemente, disporre a tutela e garanzia delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici in argomento e al fine di fornire indicazioni certe

agli operatori in vista della ripresa dei pagamenti:

- la proroga della sospensione dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere nonché dei termini di pagamento delle rate ovvero degli importi sospesi e non pagati fino alla data del 31 ottobre 2023, su richiesta dei soggetti titolari di forniture di energia elettrica, di gas distribuiti, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché delle utenze del servizio idrico integrato (di seguito: SII) e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani che abbiano subito i maggiori danni a causa degli eventi di cui sopra;
- che, al fine di beneficiare della proroga della sospensione dei termini di pagamento di cui al precedente alinea, i soggetti titolari delle utenze e forniture interessate dai sopracitati eventi, dichiarino, entro la data del 31 agosto 2023 (termine di scadenza dell'attuale sospensione), agli esercenti l'attività di vendita, ai gestori del SII nonché ai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00, che l'abitazione e/o la sede sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023;
- prevedere altresì che gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti:
 - a tutela degli utenti e dei clienti maggiormente colpiti siano comunque tenuti ad accogliere idonee richieste di proroga della sospensione dei termini di pagamento, anche qualora pervenute successivamente alla data del 31 agosto 2023, purché prima del termine di conclusione della misura della sospensione;
 - comunichino tempestivamente ai propri utenti e clienti finali le misure adottate con il presente provvedimento nonché provvedano altresì a dare la più ampia diffusione a tali informazioni anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- aggiornare alcune disposizioni della deliberazione 267/2023/R/com, al fine di allineare le previsioni in essa contenute con le nuove scadenze derivanti dalla proroga in materia di sospensione dei termini di pagamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 61/23;
- confermare le disposizioni in merito all'anticipazione a titolo gratuito degli importi relativi ai pagamenti sospesi, in considerazione della brevità della proroga selettiva e della conseguente riduzione dei clienti e utenti interessati da tale misura;
- intervenire con estrema urgenza in vista della ripresa dei pagamenti prevista a partire dal 1 settembre 2023, al fine di assicurare che i termini di pagamento rimangano sospesi per la popolazione maggiormente colpita dagli eventi meteorologici in questione e, pertanto, non procedere agli adempimenti connessi alla preventiva consultazione come previsto ai sensi dell'articolo 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 267/2023/R/com

- 1.1 All'articolo 4 della deliberazione 267/2023/R/com, dopo il comma 4.1, sono aggiunti i seguenti commi:

“4.2 Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4.1 è prorogato fino al 31 ottobre 2023, su richiesta, secondo le modalità di cui al comma 4.3, dei soggetti titolari delle utenze e forniture di cui al comma 3.1, asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

4.3 Ai fini del riconoscimento della proroga della sospensione dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4.2, i soggetti beneficiari titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 61/23 e attive alla data del 1 maggio 2023, trasmettono, entro il 31 agosto 2023, agli esercenti l'attività di vendita, ai gestori del SII nonché ai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti, con le modalità indicate dai medesimi esercenti e gestori sui loro siti internet, una richiesta di proroga di sospensione dei termini di pagamento corredata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00, attestante che l'utenza o fornitura è asservita ad una abitazione e/o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023;*
- b) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale, del servizio idrico integrato ovvero del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relativo all'utenza o fornitura asservita all'abitazione e/o sede di cui alla precedente lettera a).”*

- 1.2 All'articolo 5 della deliberazione 267/2023/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:

- i. al comma 5.1, le parole “di cui al precedente comma 4.1” sono sostituite dalle seguenti parole “di cui al precedente comma 4.1 ovvero, limitatamente alle utenze e forniture beneficiarie della proroga della sospensione dei termini di pagamento, nel periodo di cui al comma 4.2”;*
- ii. al comma 5.3, le parole “di cui al precedente comma 4.1.” sono sostituite dalle seguenti parole “di cui al precedente comma 4.1 ovvero, limitatamente*

alle utenze e forniture beneficiarie della proroga della sospensione dei termini di pagamento, di cui al comma 4.2.”.

- 1.3 All’articolo 6, comma 6.1, della deliberazione 267/2023/R/com le parole “*ai sensi del precedente comma 4.1.*” sono sostituite dalle seguenti parole “*ai sensi del precedente comma 4.1 ovvero, limitatamente alle utenze e forniture beneficiarie della proroga della sospensione dei termini di pagamento, ai sensi del precedente comma 4.2.*”;
- 1.4 All’articolo 7 della deliberazione 267/2023/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 7.1:
 - le parole “*a partire dal mese di dicembre 2023*” sono sostituite dalle seguenti parole “*a partire dal mese di dicembre 2023 ovvero, limitatamente agli importi relativi alle utenze e forniture di cui al precedente comma 4.2, a partire dal mese di febbraio 2024*”;
 - le parole “*fino al mese di novembre 2023*” sono sostituite dalle seguenti parole “*fino al mese di novembre 2023 ovvero, con riferimento agli importi relativi alle utenze e forniture di cui al precedente comma 4.2, fino al mese di gennaio 2024*”;
 - ii. al comma 7.3, le parole “*entro il mese di novembre 2024*” sono sostituite dalle seguenti parole “*entro il mese di novembre 2024 ovvero, con riferimento agli importi relativi alle utenze e forniture di cui al precedente comma 4.2, entro il mese di gennaio 2025*”.
- 1.5 All’articolo 8 della deliberazione 267/2023/R/com, al comma 8.9, le parole “*di cui al precedente comma 4.1*” sono sostituite dalle seguenti parole “*di cui al precedente comma 4.1 ovvero, di cui al precedente comma 4.2*”.
- 1.6 All’articolo 14 della deliberazione 267/2023/R/com, sono apportate le seguenti modificazioni:
- i. al comma 14.3, le parole “*entro il 31 ottobre 2023*” sono sostituite dalle seguenti parole “*entro il 31 dicembre 2023*”;
 - ii. al comma 14.4, le parole “*di cui al comma 3.1*” sono sostituite dalle seguenti parole “*di cui ai precedenti commi 3.1 e 4.2*”.
- 1.7 All’articolo 16, comma 16.4, della deliberazione 267/2023/R/com, le parole “*quelli di cui al comma 3.1*” sono sostituite dalle seguenti parole “*quelle di cui ai precedenti commi 3.1 e 4.2*”.

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

- 2.1 Gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e

rapporto con gli utenti provvedono tempestivamente, anche mediante avviso da pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet, ad informare i soggetti interessati titolari di utenze e/o forniture site nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 61/23, della possibilità di richiedere la proroga della sospensione dei termini di pagamento e delle modalità per l'ottenimento della medesima, nel rispetto di quanto disciplinato dal presente provvedimento.

- 2.2 Gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti sono comunque tenuti ad accogliere le richieste di proroga della sospensione dei termini di pagamento, redatte in conformità a quanto disposto dal comma 4.3 della deliberazione 267/2023/R/com, anche qualora pervenute successivamente alla data del 31 agosto 2023, purché prima del termine di conclusione della misura della sospensione.
- 2.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Capo del Dipartimento della Protezione civile, al Commissario straordinario alla ricostruzione, all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Regione Emilia-Romagna, alla Regione Marche, alla Regione Toscana, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
- 2.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini